

Promemoria

Verifica e rettifica delle offerte

Stato: 8 marzo 2021

In linea di principio le offerte non possono essere adeguate dopo la scadenza del termine di presentazione delle stesse. Tuttavia, talvolta i servizi di aggiudicazione ricevono offerte non chiare o sorgono fraintendimenti in merito alla commessa messa a concorso. Il presente promemoria spiega come, a quali condizioni ed entro quali limiti è possibile trattare queste situazioni nel quadro della verifica e della rettifica delle offerte.

A. Verifica delle offerte (art. 38 LAPub)

Dapprima il servizio di aggiudicazione verifica se le offerte pervenute soddisfano i requisiti formali di cui all'articolo 34 LAPub (forma scritta, completezza, rispetto del termine per la presentazione delle offerte). Se i requisiti formali non vengono rispettati, l'offerta viene esclusa.

Gli errori di calcolo manifesti sono rettificati d'ufficio (art. 38 cpv. 1 LAPub). Il servizio di aggiudicazione può chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni sul preciso contenuto dell'offerta (art. 38 cpv. 2 LAPub).

Svolgimento e forma

Il servizio di aggiudicazione verbalizza in maniera tracciabile l'apertura e l'intera valutazione delle offerte.¹ La verifica delle offerte secondo l'articolo 38 capoverso 1 LAPub è un processo che si svolge soprattutto all'interno dell'Amministrazione. Se il servizio di aggiudicazione chiede agli offerenti di fornire spiegazioni sulle offerte, si annota per scritto la richiesta e le risposte (art. 38 cpv. 2 LAPub).

Contenuto

L'espressione «errore di calcolo» corrisponde alla definizione secondo il diritto civile di cui all'articolo 24 capoverso 3 CO.² Si tratta pertanto di un'operazione aritmetica effettuata in maniera errata con i valori indicati correttamente

nell'offerta. Un simile errore deve essere rettificato e non infirma la validità dell'offerta.

Se il committente ha domande sulle offerte o nota degli aspetti poco chiari in queste ultime può chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni. Le spiegazioni consistono in linea di massima nella correzione di errori involontari e non possono determinare una modifica delle offerte o un'eliminazione delle lacune (fatta eccezione per la rettifica degli errori di calcolo),³ altrimenti si tratterebbe di una rettifica delle offerte (cfr. art. 39 LAPub).

Spetta al servizio di aggiudicazione decidere se e in quale modo le offerte debbano essere spiegate, purché sia garantita la parità di trattamento degli offerenti. Ciò può avvenire ad esempio per scritto o in occasione di una presentazione delle offerte, se quest'ultima è prevista nella documentazione del bando.

Offerte insolitamente basse

Qualora un'offerta presenti un prezzo anormalmente basso, il committente deve richiedere all'offerente informazioni per accertare se le condizioni di partecipazione sono adempite e se sono state comprese le altre condizioni del bando (cfr. art. 38 cpv. 3 LAPub). Se l'offerente non è in grado di comprovare o non comprova in maniera convincente il rispetto delle condizioni di partecipazione o la fornitura delle prestazioni conformi al contratto, l'offerta può essere esclusa in virtù dell'articolo 44 capoverso 2 lettera c LAPub.⁴

¹ Art. 37 cpv. 2, 38 cpv. 2, 39 cpv. 4 e 40 cpv. 1 LAPub

² Legge federale del 30.3.1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (CO, RS 220)

³Cfr. TAF. B-2675/2012 del 23.7.2012 consid.4.

⁴ Per ulteriori spiegazioni cfr. anche Hans Rudolf Trüb, *Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht*, Roman Friedli, n. marg. 11 segg. ad art. 38 cpv. 3 LAPub).

Osservazione del CCAP:

Le spiegazioni e le informazioni devono essere richieste di preferenza contemporaneamente e in forma scritta a tutti gli offerenti interessati.

B. Rettifica delle offerte (art. 39 LAPub)

Il servizio di aggiudicazione può rettificare le offerte in due casi particolari.

Le offerte presentate devono essere rettificate quando non sono sufficientemente chiare né oggettivamente paragonabili con le altre offerte e questi criteri non possono essere soddisfatti nel quadro della loro verifica (stabilire la comparabilità delle offerte, art. 39 cpv. 2 lett. a LAPub).

La rettifica delle offerte può essere necessaria in particolare nel caso di prestazioni di servizi complesse, al fine di chiarire i fraintendimenti tra il servizio di aggiudicazione e gli offerenti.

Una rettifica può essere effettuata anche quando modifiche non sostanziali di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie (art. 39 cpv. 2 lett. b LAPub). Può succedere che dalla pubblicazione del bando alcuni parametri siano cambiati in base alle esigenze del servizio richiedente e ciò richiede una modifica non sostanziale della prestazione di servizi (ad es. quantità, termini di consegna, disponibilità, luoghi della prestazione ecc.). Si tratterebbe di una modifica sostanziale (non ammessa) se la prestazione caratteristica venisse cambiata in modo tale da potersi attendere un'altra cerchia di offerenti qualora il bando fosse stato pubblicato con la prestazione modificata.

Modifiche sostanziali dell'oggetto della prestazione comportano sempre un'interruzione della procedura (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. f LAPub) e l'indizione di un nuovo bando,⁵ se il fabbisogno permane.

Osservazione del CCAP:

Le modifiche o le riduzioni di prestazioni effettuate nel quadro di una rettifica non devono servire a ristabilire a posteriori la conformità di singole offerte che non hanno soddisfatto chiaramente i requisiti posti inizialmente. Le offerte incomplete o

che non corrispondono in altro modo a quanto richiesto nella documentazione del bando devono essere escluse dalla procedura.

Svolgimento e forma

La rettifica può essere svolta con gli offerenti per scritto o oralmente. In quest'ultimo caso la rettifica deve essere verbalizzata. Va sempre attribuita grande importanza all'esposizione trasparente della rettifica e dei suoi risultati.

Potere discrezionale

In linea di principio spetta al servizio di aggiudicazione decidere se rettificare le offerte incomplete o che non soddisfano le condizioni chiedendo ulteriori informazioni, in modo da conformarle ai requisiti.⁶ Se un'offerta presenta lacune minime, deve essere possibile migliorarla tenendo conto del divieto di eccesso di formalismo.

D. Adeguamenti del prezzo (art. 39 cpv. 3 LAPub)

È stabilito espressamente che una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto se in relazione a:

- una migliore comprensione della commessa o delle offerte; oppure
- precisazioni o modifiche non sostanziali della commessa nel quadro della rettifica dell'offerta al fine di rispettare il principio dell'economicità. Se le condizioni per una rettifica ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 lettere a e b LAPub non sono soddisfatte o i risultati della rettifica non hanno alcun effetto sul calcolo del prezzo, gli adeguamenti di quest'ultimo non sono né opportuni, né ammessi.

Non è possibile svolgere mere negoziazioni sul prezzo nemmeno nel quadro di una rettifica (art. 11 lett. d LAPub).

Per ulteriori informazioni

Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione: recht.wto@bbl.admin.ch

<https://kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html>

⁵ Galli, Moser, Lang, Steiner, n. marg. 689.

⁶ TAF B-1774/2006 del 13.3.2007, consid. 6.2.